

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ImoLUG"

*Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 D.Lgs.117/2017  
Atto esente da bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.Lgs.117/2017*

### **Art.1 – Denominazione, Sede e Logo**

E' costituita ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione "ImoLUG A.P.S".

L'associazione ha sede legale a Lugo (RA), viale Gregorio Ricci Curbastro 33. L'eventuale trasferimento della sede legale, purché nel medesimo comune e attraverso delibera dell'assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria

L'associazione adotta il logo costituito dalla denominazione "IMOLUG" e dal simbolo grafico rappresentato da "un pinguino, di colore bianco e nero, con becco e zampe gialle ed un'aureola dorata", depositato presso la sede dell'associazione

L'associazione "ImoLUG" è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a carattere democratico.

L'Associazione non ha scopo di lucro; è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato.

### **Art.2 – Finalità e scopo sociale**

Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 117/2017 (codice del terzo settore) l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017;

L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici, con particolare attenzione al "Software Libero", che favorisce un uso aperto e libero della produzione informatica ed intellettuale.

I Soci riconoscono nell'informatica e nella telematica degli elementi culturali essenziali di una società moderna, non solo come meri strumenti, bensì come fattori attivi di sviluppo tecnologico, culturale, economico e artistico. I Soci ritengono che la loro conoscenza non resti "un sapere" di pochi ma diventi un patrimonio sociale.

L'Associazione intende perseguire i propri scopi principalmente tramite le seguenti attività:

- Sollecitare e favorire l'istituzione di corsi;
- Promuovere l'utilizzo delle reti telematiche e degli strumenti informatici di comunicazione di massa (newsgroup, mailing list, forum, blog);
- Promuovere lo sviluppo e la diffusione del software libero nelle sue varie espressioni senza alcuna discriminazione riguardo a persone, gruppi, campi di applicazione e provenienza;
- Favorire la diffusione del sistema operativo libero GNU/Linux ed essere un punto di ritrovo per gli utilizzatori di tale sistema operativo;
- Collaborare con emittenti radio e televisive locali;
- Organizzare e/o partecipare a Convegni, Seminari, Corsi e Manifestazioni, anche Internazionali, intesi come strumento di formazione, valorizzazione delle potenzialità tecnologiche del "Software Libero".
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri Enti, Società e Associazioni, Manifestazioni Culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'Oggetto Sociale e con il presente Statuto Sociale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose

dei diritti inviolabili della persona.

### **Art.3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con una delibera dell'Assemblea dei soci in riunione straordinaria.

### **Art.4 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo composto da almeno 4 cariche:
  - Il Presidente;
  - Il Vicepresidente;
  - Il Segretario;
  - Il Tesoriere;

### **Art.5 - Composizione dell'Associazione e requisiti dei soci**

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e l'assenza di condanne penali.

Sono Soci tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti a sostenerla per il raggiungimento degli scopi Istituzionali, che presentano domanda di ammissione alla Associazione di cui al successivo paragrafo. Gli Organi Sociali preposti si riservano di ammettere il Socio richiedente a seguito dell'esame della domanda di ammissione corredata dalla documentazione richiesta. I Soci si impegnano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' buona norma chiedere conferma al Socio appena accettato che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia valido, esplicitando che questo sarà il mezzo principale di comunicazione tra l'Associazione ed i Soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art.6 - Domanda di ammissione**

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Nel caso in cui il modulo sia in forma cartacea, va consegnato al Segretario o ad altro membro del Direttivo che si impegna a consegnarlo nelle mani del Segretario. Il Segretario si impegna quindi a presentare la candidatura dell'aspirante socio alla prima riunione del Direttivo utile.

Nel caso il modulo sia compilabile in forma telematica, lo strumento tecnico adottato provvederà a presentare automaticamente la richiesta al Segretario.

### **Art.7 - Accettazione del Socio**

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo che dovrà esprimerne per iscritto i motivi del diniego, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

### **Art.8 - Categorie di Soci**

I Soci si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Ordinari senza diritto di voto;
- Soci Onorari.

### **Art.9 - Soci Fondatori**

I Soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno fondato l'Associazione. I Soci Fondatori mantengono sempre e in ogni caso il diritto di voto. Anche il Socio fondatore può essere escluso dall'Associazione in caso di condanna penale.

### **Art.10 - Soci Ordinari**

I Soci Ordinari sono persone fisiche, che entrano a far parte dell'Associazione, previo pagamento della quota sociale e previa accettazione della loro domanda d'iscrizione da parte degli organi preposti.

### **Art.11 - Soci Ordinari senza diritto di voto**

I Soci Ordinari senza diritto di voto, sono Soci Ordinari che hanno pagato la tessera di socio, ma non hanno la maggiore età o hanno scelto, al momento della richiesta ammissione a socio, di non prendere parte alle votazioni. Quando diventano maggiorenni possono richiedere di avere il diritto di voto. Un socio maggiorenne che si era iscritto scegliendo l'assenza del diritto di voto può, dietro richiesta al Consiglio Direttivo, richiedere la variazione e l'attribuzione del diritto di voto.

### **Art.12 - Soci Onorari**

Sono Soci onorari, le persone fisiche o giuridiche, che decidano di sostenere l'Associazione attraverso donazioni, ma che non intendono partecipare in maniera attiva alle attività della stessa.

Possono essere nominati dal Direttivo Soci onorari persone fisiche che si sono distinte per il contributo dato all'Associazione o per altri meriti particolari.

### **Art.13 - Diritti del Socio**

Tutti i Soci hanno diritto a:

- Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, come da apposito regolamento;
- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- Nel caso un Socio si trovi impossibilitato a prendere parte ad una Assemblea, gli è concesso delegare la propria partecipazione ad altro socio di fiducia.
- Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, potrà avere diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nel caso in cui il consiglio direttivo lo deliberi. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Inoltre in particolare un Socio Fondatore ha diritto:

- Di precedenza nell'ottenere la parola nelle Assemblee;
- I Soci Fondatori hanno il diritto di fregiarsi di questo titolo in tutti i documenti stilati internamente od esternamente all'Associazione, i Soci Ordinari potranno fregiarsi solo del titolo di "Socio". I membri degli Organi Sociali potranno utilizzare la carica ad essa correlata.

Tutti i Soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell'Associazione.

### **Art.14 - Doveri del Socio**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e prevalentemente gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli Organi Sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

### **Art.15 - Recesso del Socio**

La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Espulsione o radiazione;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

#### **Art.16 - Esclusione**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di espellere un associato per i casi di seguito descritti:

- Reiterata inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Soci;
- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- L'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In ogni caso, i danni materiali dovranno essere risarcito dall'autore o dagli autori;
- L'utilizzo del materiale in possesso all'associazione e/o dei locali in concessione alla stessa per il perseguimento di scopi commerciali, politici, religiosi o criminali.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art.17 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari, prestiti e donazioni**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative versate annualmente dagli associati;
- contributi, donazioni e lasciti diversi di persone, società ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- è prevista la possibilità di mettere a disposizione dell'associazione materiale informatico (hardware e/o software) a titolo di prestito;
- l'associazione si impegna a mantenere un elenco ufficiale del materiale ricevuto in prestito; tale elenco dovrà essere verificato ogni mese (inventario) e firmato dal segretario in carica.
- il proprietario si deve impegnare a rendere in qualche modo riconoscibile il materiale messo a disposizione del LUG; se per qualsiasi motivo ciò non fosse possibile, potrà richiedere all'associazione un documento ufficiale

(firmato) avente funzione di ricevuta.

- Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### **Art.18 – Esercizio sociale: rendiconto preventivo e consuntivo**

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare, ogni anno, all'assemblea dei soci per l'approvazione il rendiconto consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

#### **Art.19 - Composizione del rendiconto**

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione.

È, in ogni modo, vietata la distribuzione tra gli associati di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art.20 - Rimborso Spese**

Il Socio che sostenga una spesa autorizzata per iscritto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, con parere favorevole del Tesoriere, solo se documentata, ha diritto al rimborso secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.21 - Libri sociali e registrazioni contabili**

I libri sociali e i registri contabili che l'associazione deve tenere sono:

- a) Libro soci;
- b) Libro dei Verbali e Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) Libro dei Verbali e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Libro inventari

#### **Art.22 – L'assemblea**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni, purché non privati del diritto di voto. Il diritto di voto dei Soci minorenni è esercitato per mezzo del genitore, solo ed esclusivamente se questi è Socio a sua volta.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata

- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art.23 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, essa:

- Approva il rendiconto economico e finanziario;
- Elege gli Organi Sociali, votando la preferenza a nominativi scelti tra i Soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organo. In caso di parità di voti, sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### **Art.24 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- nomina, revoca e definisce i poteri dei liquidatori.

#### **Art.25 - Convocazione dell'assemblea**

La convocazione avviene mediante:

- Avviso, da inviare tramite e-mail, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso su eventuale sito web gestito dall'associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

L'avviso dovrà riportare il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa in prima e seconda convocazione, con il relativo ordine nel giorno.

#### **Art.26 - Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Art.27– Deleghe**

La gestione delle deleghe deve essere effettuata nel seguente modo:

- All'apertura dell'Assemblea il delegato deve enunciare il numero di deleghe che porta e le identità dei deleganti, al fine del calcolo del quorum costitutivo; queste informazioni devono risultare nel verbale dell'assemblea redatta dal Segretario;
- Ogni socio può essere portatore al più di 1 deleghe

#### **Art.28 - Eccezioni alle delibere**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è in ogni caso indispensabile la presenza di almeno il 50% più 1 dei Soci con diritto di voto ed il voto

favorevole di almeno il 75% dei partecipanti.

#### **Art.29 - Verbalizzazione**

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. I verbali dell'Assemblea potranno essere messi a disposizione dei Soci sul sito internet istituzionale, accessibili tramite password.

#### **Art.30 - Delibere Assembleari**

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la meta` più uno) o qualificata (i tre quinti più uno) sull'insieme dei Soci presenti. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente una maggioranza diversa, si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono una maggioranza di almeno tre quinti sull'insieme dei Soci presenti. Il metodo di voto sarà deciso di volta in volta dal presidente dell'Assemblea.

#### **Art.31 - Assemblee telematiche**

Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema di identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta. Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario e dal presidente o conservata digitalmente mediante l'apposizione di firma elettronica digitale sui server dell'Associazione garantendone l'integrità nel tempo. I verbali dell'Assemblea potranno inoltre essere messi a disposizione dei Soci sul sito internet istituzionale, accessibili tramite password.

#### **Art.32 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, salvo il primo nominato con l'atto costitutivo, viene eletto dall'Assemblea dei Soci alla fine del mandato che dura cinque anni. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri e deve essere sempre in numero dispari. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'associazione e dietro presentazione di ricevute giustificative.

#### **Art.33 - Cariche del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- **Presidente**

ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Presiede il Consiglio Direttivo e, in assenza di volontari, l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo Stesso.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;

- **Vicepresidente**

coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni; in caso di impedimento del Tesoriere può assumere anche tali mansioni, cumulando tuttavia al massimo due cariche contemporaneamente e demandando all'Assemblea Straordinaria dei Soci l'elezione del sostituto provvisorio;

- **Segretario**

cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;

- **Tesoriere**

ha l'onere di tenere la cassa dell'associazione la quale è costituita dalle quote associative, da donazioni, dai contributi volontari versati dai componenti dell'associazione, da altre forme di autofinanziamento stabilite dall'assemblea;

il tesoriere redige l'inventario dei beni mobili e immobili dati in dono in prestito o di proprietà

dell'Associazione;

cura la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo.

- **Consigliere**

ha il compito di collaborare con le altre cariche del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle attività dell'associazione. Può avere incarichi specifici a seconda delle necessità.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte di uno dei consiglieri prima della scadenza del mandato, qualora non presenti altri non eletti da cooptare, l'Assemblea Ordinaria provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dall'Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

#### **Art.34 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Compiti del consiglio direttivo sono:

- Eseguire le delibere dell'assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- Predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- Deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

#### **Art.35 - Riunione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 3 mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni avverranno solo con voto palese. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei Soci.

#### **Art.36 - Delibere telematiche**

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, IRC, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria, tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta. Copia del verbale sarà conservata digitalmente mediante l'apposizione di firma elettronica digitale sui server dell'Associazione garantendone l'integrità nel tempo.

#### **Art.37 - Partecipazione dei Consiglieri**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi (2/3) dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

#### **Art.38 - Scioglimento dell'associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il parere favorevole



dell'Authority (art. 148 del TUIR) e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

#### **Art.39 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, si rinvia alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.